Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Sede di Bologna

CARTA DEI SERVIZI

Via Massimo D'Azeglio, 54 - 40123 Bologna

Aggiornamento al 18 marzo 2024

INDICE

Presentazione	pag. 2
Dove siamo	pag. 3
Come si raggiunge il TAR	pag. 4
Chi siamo	pag. 6
Cosa facciamo	pag. 7
Chi può rivolgersi al TAR	pag. 8
Il Tribunale digitale	pag. 9
Trattazione dei ricorsi	pag. 12
Contributo unificato	pag. 13
Il patrocinio a spese dello Stato	pag. 17
Accesso ai fascicoli di causa e rilascio copie	pag. 20

Allegati

Allegato 1 – Autocertificazione della situazione reddituale	pag. 21
Allegato 2 – Domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato	pag. 22
Istruzioni per la presentazione della domanda	pag. 25
Allegato 3 – Modulo richiesta rilascio copie	pag. 27
Allegato 4 – Tabella diritti di copia	pag. 28
Allegato 5 – Modulo di reclamo	pag. 29

PRESENTAZIONE

Questa Carta dei servizi non vuole essere un libro dei sogni e neppure una mera elencazione di prestazione d'opera a rendersi da parte di questo ufficio.

È un vademecum quanto più semplificato, ma nel contempo completo, (anche in ossequio alle esigenze di comunicazione) per l'accesso ai servizi rivolti agli utenti affinché possano trarre piena satisfattività dalle attività istituzionali che il Tribunale ha il dovere di porre in essere.

Il tutto con l'impegno di espletarle - in conformità alle finalità volute dalla Legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali - in trasparenza ed imparzialità e con l'auspicio di assicurare la piena tutela delle posizioni giuridiche soggettive vantate dall'utenza.

La carta dei servizi è sottoposta ad aggiornamento periodico ogni qualvolta intervengano variazioni rilevanti sulla struttura e sui servizi, anche alla luce delle osservazioni che potranno pervenire dagli utenti ai quali è rivolta.

Bologna, 18 marzo 2024

Paolo Carpentieri Maurizio Colica

Dove siamo?

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna di Bologna è situato in pieno centro storico, al civico 54 di via Massimo D'Azeglio che si estende da Piazza Maggiore a Porta San Mamolo.

Il TAR è ospitato in uno dei più importanti complessi architettonici della città, monastero benedettino nell'XI secolo insediatosi nell'antico luogo di culto dedicato a San Procolo e sede della prima *Universitas* degli scolari legisti.

Il monastero ha assunto l'attuale aspetto rinascimentale dopo il rinnovamento operato alla metà del Cinquecento.

A seguito della soppressione napoleonica degli Ordini ecclesiastici, nel 1796 venne trasformato in caserma della Repubblica Cisalpina. Successivamente fu riconvertito in Ospedale degli Esposti fino al 1860 ed è stato Ospedale della Maternità fino alla fine del XX secolo.

Al piano interrato è ospitato l'archivio corrente, al piano terra gli uffici accettazione, le segreterie delle sezioni e la segreteria del Presidente e del Segretario generale, al piano superiore l'Ufficio Contabilità e bilancio, gli uffici del Presidente e del Segretario generale, la biblioteca, l'aula di udienza e la sala convegni.

COME SI RAGGIUNGE IL T.A.R.?

In autobus:
dalla stazione ferroviaria centrale di Bologna linee 25 o 27 fino a via Rizzoli e 32 o 33 fino a Porta San Mamolo;

In treno:
dalla stazione ferroviaria centrale di Bologna con gli autobus delle linee 25, 27, 32, 33;

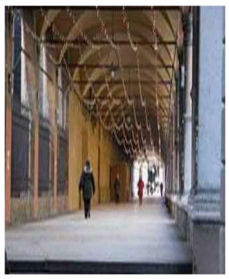

A piedi:
dalla stazione ferroviaria centrale di Bologna in circa 30 minuti passando per via dell'Indipendenza e – una volta raggiunta Piazza Maggiore – per Via Massimo D'Azeglio (circa 2,3 Km);

In auto:
tangenziale uscita n. 2, n. 11 (per chi proviene dalla A14) e 11 bis (per chi proviene dalla A1 e A13)
seguire le indicazioni per il parcheggio ex Staveco di Viale Panzacchi n. 10.

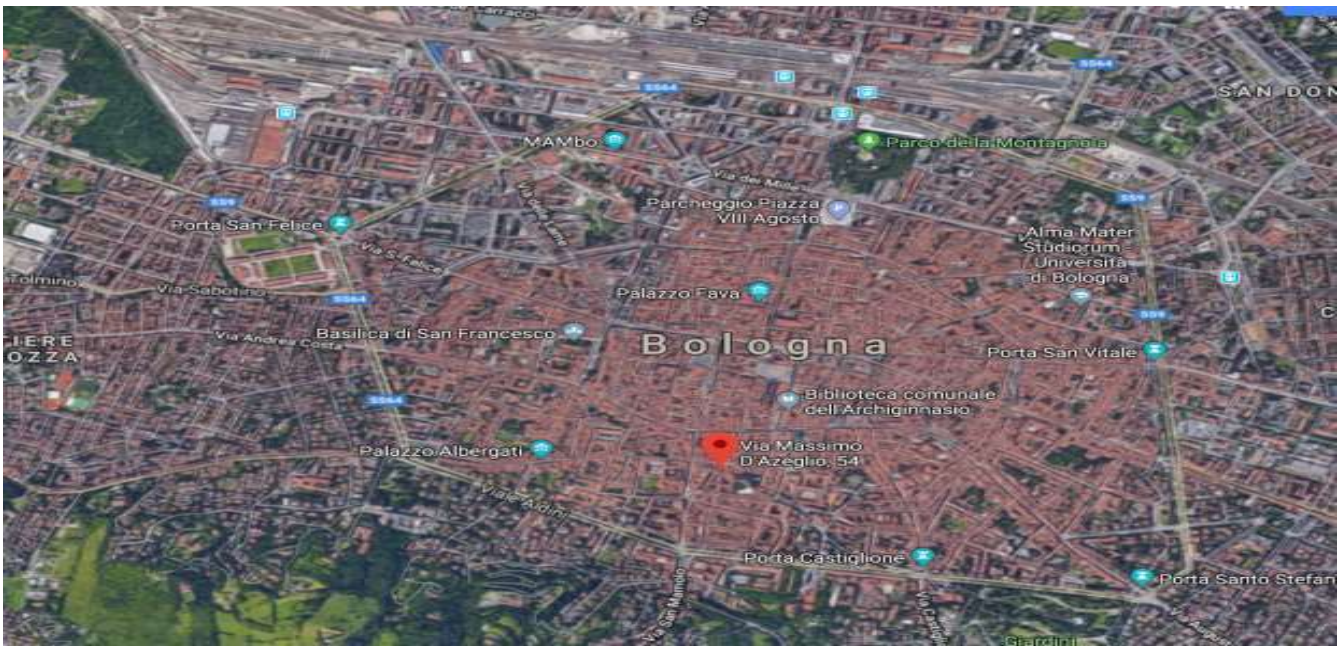

Come contattarci?

Centralino	051.4293101
U.R.P.	051.4293121-151
Posta certificata (pec):	tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sito internet	www.giustizia-amministrativa.it
Indirizzo	Via Massimo D'Azeglio n. 54 – 40123 Bologna

DENTRO IL T.A.R.

Quando siamo aperti?

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Il sabato gli uffici giudiziari sono chiusi, ma viene assicurata da remoto l'attività giurisdizionale.

Chi siamo?

Il Presidente del T.A.R. Bologna è il **dr. Paolo Carpentieri.**

Il Segretario generale del T.A.R. Bologna è il **dr. Maurizio Colica.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna sede di Bologna è articolato in due sezioni giurisdizionali.
La composizione delle sezioni è così determinata:

PRIMA SEZIONE

Presidente	Paolo CARPENTIERI
Consigliere	Mara BERTAGNOLLI
Consigliere	Paolo AMOVILLI
Consigliere	Alessio FALFERI

SECONDA SEZIONE

Presidente	Ugo DI BENEDETTO
Consigliere	Ines Simona Immacolata PISANO
Consigliere	Alessandra TAGLIASACCHI

I principali uffici amministrativi, compresi quelli di supporto dell'attività giurisdizionale, coordinati dal Segretario generale Maurizio Colica, sono:

Segretariato Generale, Affari generali e Personale
Funzionario Responsabile Adriana Reale

Uffici Economato, Contabilità, Ragioneria
Funzionario Responsabile Katia Chiesa

Ufficio Patrocinio a spese dello Stato
Funzionario Responsabile Azzurra Francazi

Segreteria Prima Sezione - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Funzionario Responsabile Roberta Ranon

Segreteria Seconda Sezione - Ufficio Ricezione ricorsi
Funzionario Responsabile Azzurra Francazi

Ufficio Contributo Unificato e Spese di Giustizia
Funzionario Responsabile Adriana Reale

Cosa facciamo?

Nell'ordinamento italiano i Tribunali amministrativi regionali sono organi di primo grado di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da coloro che si ritengono lesi in una situazione di interesse legittimo o, nei casi stabiliti dalla legge, di diritto soggettivo.

Con l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali si è inteso perseguire la "tutela della giustizia nell'amministrazione", così come prevede l'art. 100 della Costituzione, in tutte quelle ipotesi in cui il cittadino voglia richiedere al giudice di verificare se una Pubblica Amministrazione nell'adottare un provvedimento amministrativo abbia rispettato i principi di imparzialità, equità, buona fede e parità di trattamento nel perseguimento dell'interesse pubblico.

I Tribunali amministrativi sono competenti a pronunciarsi anche nei casi di:

- silenzio delle Amministrazioni, ovvero tutte le volte in cui quest'ultime non provvedano, entro i termini previsti, sulle istanze presentate dai cittadini;
- accesso agli atti;
- ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali.

La giurisdizione del Tribunale si estende all'interno del territorio della regione di competenza e ricomprende tutti quei ricorsi presentati contro atti di enti che svolgono la loro attività esclusivamente in ambito regionale. Il TAR Emilia-Romagna ha sede a Bologna e una Sezione staccata a Parma. Quest'ultima ha ambito circoscrizionale nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, come specificato dal d.P.R. n. 277 del 18.4.1975.
La composizione del contenzioso, su cui i magistrati amministrativi sono chiamati a pronunciarsi, è piuttosto varia: si citano a titolo meramente esemplificativo l'edilizia e l'urbanistica, il demanio e patrimonio, le procedure espropriative, il pubblico impiego, la sicurezza e l'ordine pubblico, il soggiorno dei cittadini stranieri, la disciplina degli appalti, l'ambiente.

L'attività amministrativa del Tribunale non si esaurisce nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Strettamente funzionale a quest'ultima è l'attività amministrativa "tout court", finalizzata a garantire il funzionamento complessivo della struttura.
Si tratta in particolare delle attività tese all'ottimale gestione delle risorse umane e all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento complessivo dell'Istituto nel perseguimento dell'obiettivo prioritario del contenimento e razionalizzazione della spesa.

Chi può rivolgersi al T.A.R.? (art 22 e 23 c.p.a.)

Nei giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale i cittadini possono presentare ricorso nonché stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore nelle seguenti materie:

- accesso agli atti e trasparenza amministrativa;
- elettorale;
- diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

In tutti gli altri casi è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.

Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P.

È l'ufficio del Tribunale di "prima linea" dedicato istituzionalmente alla comunicazione con i cittadini per aiutarli ad orientarsi all'interno degli uffici e a trovare le risposte di cui hanno bisogno, garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa.
All'ufficio relazioni con il pubblico ci si può rivolgere per:

- avere informazioni su prestazioni, servizi, attività e strutture del Tribunale;
- conoscere le diverse procedure del Tribunale ed essere indirizzati ai diversi uffici di cui si compone la struttura;
- presentare segnalazioni, reclami, proposte e suggerimenti (ALL. 5);
- affiancare i cittadini che ritengono di esperire ricorso in proprio e che non sono in possesso della pec e/o della firma digitale.

Non rientra fra le attività dell'U.R.P. quella diretta a fornire una consulenza di tipo legale.

Chi contattare?

Dott.ssa Roberta Ranon
E mail: r.ranon@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293121

La dott.ssa Roberta Ranon viene sostituita in caso di assenza da:
Dott.ssa Azzurra Francazi
E mail: a.francazi@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293151

Il Tribunale digitale: www.giustizia-amministrativa.it

La pagina del TAR Bologna è accessibile cliccando su "TAR" e dopo su "TAR Emilia Romagna – Bologna"

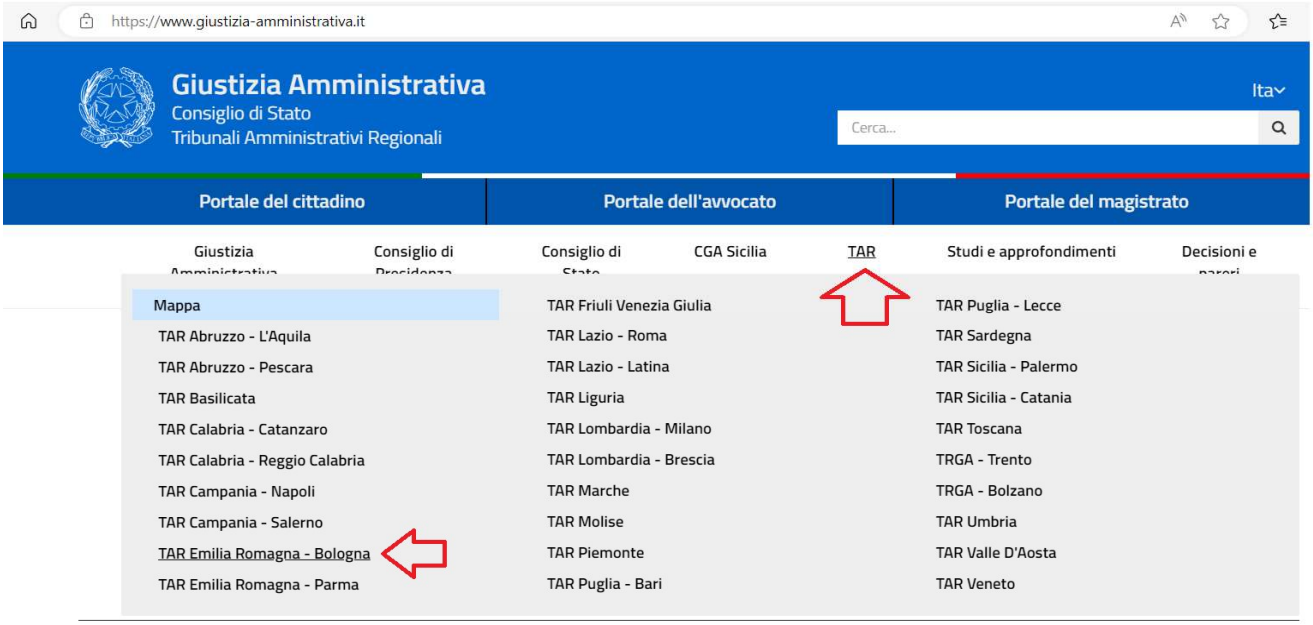

Il sito istituzionale della giustizia amministrativa è uno strumento rivolto sia agli avvocati, che tramite apposita autenticazione possono consultare l'area ad essi riservata, che ai privati cittadini i quali possono liberamente accedere:

- alle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, anche attraverso un veloce ed efficiente motore di ricerca dedicato;
- al calendario delle udienze, ai ruoli di udienza, ai provvedimenti e ai principali dati identificativi dei ricorsi in forma anonima - ovvero senza riferimento all'identità delle parti- cliccando sulla sede di interesse e nella sezione "Attività Giurisdizionale" digitando anno e numero del ricorso;
- alle informazioni e ai contatti del T.A.R., alla composizione dei collegi e al riparto delle materie delle singole sezioni cliccando sulla sede di interesse.

Gli avvocati, previa autenticazione, possono consultare le cause da loro patrocinate, con accesso ai loro fascicoli elettronici e scaricare atti e documenti pubblicati in formato digitale.

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, che ha rappresentato una svolta epocale nell'ambito del processo amministrativo perché ha determinato la necessità di redigere e depositare con modalità telematiche, con piena validità giuridica, gli atti di parte e i provvedimenti del giudice.

Attraverso il sito web istituzionale (www.giustizia-amministrativa.it) è possibile accedere gratuitamente al Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (S.I.G.A.) che gestisce integralmente il Processo Amministrativo Telematico.

L'accesso avviene attraverso la sezione del sito istituzionale denominata "*Portale dell'avvocato*", previo accreditamento e autenticazione con inserimento del *nome utente* e di una *password*, e dà la possibilità di visualizzare gli atti e i documenti di causa depositati in via telematica.

Sul sito web istituzionale (www.giustizia-amministrativa.it) alla sezione Processo Amministrativo Telematico è possibile accedere alle F.A.Q. quali supporto utile risolutivo di ogni problematica.

Come si depositano gli atti (ricorsi, memorie, documenti, istanze, ecc.)?

Dal 1° gennaio 2018 tutti i depositi, sono telematici. Il deposito avviene mediante i moduli aggiornati reperibili sul sito della Giustizia Amministrativa nella sezione Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica nella quale sono rinvenibili le relative istruzioni.

Come sono ripartiti i ricorsi fra le sezioni?

Al momento del deposito telematico al ricorso è assegnato automaticamente un numero di registro generale (RG) che servirà a identificarlo per tutta la durata del processo. L'attribuzione alla sezione competente viene effettuata sulla base del decreto del Presidente del Tribunale che individua le seguenti materie:

SEZIONE PRIMA

- Atti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione non compresi in materie specifiche;
- Procedure espropriative delle Amministrazioni;
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, entipubblici ed altri soggetti, relativi ai lavori e forniture;
- Ambiente, igiene (inquinamento atmosferico, elettromagnetico, idrico, gestione rifiuti, bonifica siti);
- Università, istruzione e ricerca ed esami di Stato;
- Enti pubblici (struttura e composizione degli Organi);
- Infrastrutture e trasporti di interesse Nazionale e Regionale;
- Beni culturali e vincoli ambientali;
- Pubblico impiego;
- Procedure concorsuali finalizzate all'assunzione;
- Alloggi di servizio;
- Sicurezza e ordine pubblico comprese le interdittive antimafia e gli atti connessi;
- Atti concernenti il diritto di cittadinanza, residenza, soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato;
- Industria, commercio e giochi;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato limitatamente alle pronunce della sezione prima.

SEZIONE SECONDA

- Atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali minori non compresi in materie specifiche;
- Elezioni regionali, provinciali e comunali;
- Edilizia e urbanistica;
- Sanità (Servizio Sanitario Nazionale, Farmacie)
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici e altri soggetti, relativi a servizi;
- Agricoltura e foreste;
- Demanio e patrimonio;
- Lavoro e politiche sociali;
- Rappresentanze professionali di categoria;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato.

I ricorsi accessori (accesso, silenzio ecc.) sono di competenza della sezione alla quale appartiene la materia relativa.

Nel caso di impugnazione con un unico ricorso di provvedimenti emessi da Enti o Organi diversi o di conflitto di ripartizione fra 1'Autorità emanante e materia, la competenza va attribuita tenendo conto della materia su cui verte il ricorso.

In caso di conflitto in materia soggetta a rito speciale prevale l'assegnazione di materia rientrante in tale rito.

I procedimenti giurisdizionali concernenti nuove eventuali materie saranno ripartiti fra le sezioni dal Presidente, secondo le esigenze di distribuzione del carico di lavoro che, opportunamente monitorate, richiedano interventi di riequilibrio.

Per le modalità di deposito telematico può essere consultata l'apposita sezione del sito www.giustizia-amministrativa.it "Processo amministrativo telematico".

Chi contattare?

I° Sezione Responsabile dott.ssa Roberta Ranon

Email r.ranon@giustizia-amministrativa.it Tel. 051 4293121

II° Sezione Responsabile dott.ssa Azzurra Francazi

Email a.francazi@giustizia-amministrativa.it Tel. 051 4293151

TRATTAZIONE DEI RICORSI

Annualmente i Presidenti delle Sezioni provvedono con decreto a fissare il calendario delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio nonché la composizione dei collegi giudicanti sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Il ruolo di udienza è disponibile almeno tre giorni prima della data della stessa sul sito web della giustizia amministrativa nella sezione "Attività Giurisdizionale" del T.A.R. Bologna.

Come si svolgono le udienze?

In udienza pubblica, i magistrati amministrativi, i difensori delle parti e il personale di segreteria sono tenuti ad indossare la toga.

Alla discussione della camera di consiglio possono partecipare esclusivamente i difensori delle parti costituite.

Gli esiti dei ricorsi cautelari, discussi in camera di consiglio e spediti in decisione, sono disponibili dal giorno successivo sul sito web della giustizia amministrativa nella pagina dedicata al TAR Bologna.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Come si paga il contributo unificato?

La proposizione di un ricorso presso il T.A.R. comporta il versamento di un tributo a titolo di contributo unificato, il cui importo varia in base alla materia e alla tipologia del ricorso. In alcuni casi, specificatamente previsti dalla legge, è prevista l'esenzione.

Il pagamento è dovuto all'atto del deposito:

- del ricorso;
- di motivi aggiunti che introducono domande nuove;
- di ricorso incidentale.

Dal 1° novembre 2017 il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, deve essere versato con l'apposito modello F24 Elide, presentato esclusivamente con modalità telematiche.
Per le istruzioni di dettaglio è possibile consultare il sito www.giustizia-amministrativa.it alla sezione "Processo amministrativo telematico", voce "Contributo unificato".

Cosa succede in caso di omesso o insufficiente pagamento?

Il mancato pagamento in tutto o in parte del contributo unificato non produce l'inammissibilità del ricorso, ma obbliga l'ufficio a procedere al recupero coattivo del tributo, attraverso la notifica di un invito al pagamento delle somme dovute. Tale invito sarà notificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto, ai sensi dell'art. 248, co. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il contributo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso e nei dieci giorni successivi deve essere depositata nel ricorso la relativa ricevuta di versamento. Nel caso in cui il ricorrente non provveda nei termini indicati, l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi e della relativa sanzione.
La misura della sanzione da applicare è commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:

- un terzo del minimo edittale (pari al 33 per cento dell'importo dovuto e non versato) se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene tra il 61° giorno e il 90° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente.

Eventuali deduzioni difensive potranno essere inviate via pec a *tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it* o via posta al *TAR per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna – Via Massimo D'Azeglio 54, 40123 Bologna.*

Rimborso del contributo unificato

Quanto al rimborso del contributo unificato, in tutti i casi in cui sia ammissibile (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento; duplicazione di versamenti; procedimento giurisdizionale esente; versamento cui non hanno fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio), si osservano le istruzioni operative contenute nella circolare MEF 26 ottobre 2007, n.33 e gli adattamenti procedurali che riguardano specificatamente la Giustizia Amministrativa e che sono stati adottati con la Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 15775 del 26/10/2018 relativa alle "Modalità di rimborso dei pagamenti del contributo unificato effettuati in via telematica".

Da maggio 2022, la richiesta di rimborso del contributo unificato deve essere depositata utilizzando il "Modulo PDF deposito richiesta rimborso" scaricabile dal sito della Giustizia Amministrativa https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/documentazione-operativa-e-modulistica.

Nella stessa pagina web si possono trovare anche le "Istruzioni per la compilazione del modulo per richiesta rimborso".

Importo del contributo unificato

Gli importi dovuti sono aumentati della metà nel caso in cui il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il proprio recapito fax ovvero ometta di indicare il codice fiscale del ricorrente.

Di seguito si indicano in sintesi gli importi dovuti e i casi di esenzione per le tipologie di ricorso più ricorrenti:

TIPOLOGIA DI RICORSO	IMPORTO
ricorso ordinario	€ 650,00
ricorso con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del Codice [ad eccezione dei ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)] compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito	€ 1.800,00
ricorso di cui all'art. 119 comma 1, lett. a) e b) -per le controversie il cui valore è pario inferiore a 200.000,00 euro e per le controversie di valore indeterminato ed indeterminabile; - per le controversie di valore superiore a 200.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 di euro; - per le controversie di valore superiore a 1.000.000,00 di euro e se manca la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3-bis, T.U. n. 115/2002	 € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00
ricorso in materia di accesso ai documenti, silenzio e ottemperanza	€ 300,00
ricorso in materia di "diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato"	€ 300,00

ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 38.514,03* (ALL.1)	esente
ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 38.514,03*	€ 325,00
ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 38.514,03* (ALL. 1)	esente
ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 38.514,03* (ALL.1)	€ 150,00
ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamenteall'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 38.514,03* (ALL. 1)	esente
ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione,	€ 43,00
ricorso per ingiunzione	€ 650,00
ricorso in materia elettorale e leva militare	esente
ricorso in materia di riparazione ex L.89/01 (legge Pinto)	esente
Riassunzione	esente

Trasposizione diricorso straordinario e riproposizione di ricorso a seguito di translatio iudicii	Va corrisposta la differenza tra quanto versato in precedenza e l'importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio azionato davanti al TAR
Istanza di correzione di errore materiale	esente

*N.B.: il limite di reddito per l'esenzione è fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002 e varia al variare del suddetto importo che attualmente è pari a € 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023, G.U. n.130 del 6 giugno 2023).
Pertanto il limite di reddito per l'esenzione è di € 38.514,03.

Chi contattare?

Dott.ssa Adriana Reale
E mail: a.reale@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293153

La dott.ssa Adriana Reale viene sostituita in caso di assenza da
Dott.ssa Roberta Ranon
E mail: r.ranon@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293121

Sig.ra Sandra Bianchi
E mail: s.bianchi@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293127

Dr. Andrea Madormo
E mail: a.madormo@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293116

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

la difesa è un diritto di tutti e tutti hanno diritto alla difesa

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa consentendo ai cittadini non abbienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.
L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è decisa da una Commissione composta da due magistrati amministrativi nominati dal Presidente del T.A.R. e da un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'organo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Tribunale.

Quali sono le condizioni per l'ammissione al beneficio?

Le condizioni per l'ammissione sono indicate dall'art. 76 T.U. 115/2002, a norma del quale può essere ammesso al patrocinio il soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a Euro 12.838,01.
Ai fini della determinazione del limite di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Come si presenta la domanda?

L'interessato può chiedere, personalmente o attraverso il suo difensore, di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo con apposita istanza, che può essere presentata:

- antecedentemente al deposito del ricorso, con modalità telematiche, utilizzando il modulo PDF " deposito istanza ante causam", scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" e scegliendo la tipologia "istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato";
- successivamente al ricorso, con modalità telematiche, utilizzando il modulo PDF "deposito atto" scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" e scegliendo la tipologia "istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato".

Atteso che il procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato è di natura amministrativa non sussiste l'obbligo di avvalersi della modalità telematica e conseguentemente sono accettate le domande con modalità cartacea che possono essere presentate alternativamente:

- con deposito presso le segreterie giurisdizionali (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00);
- con spedizione a mezzo posta alla "Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna – Via Massimo D'Azeglio n. 54 – 40123 Bologna";
- via p.e.c. all'indirizzo *tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it*.

Cosa deve contenere la domanda?

L'istanza, redatta sulla base della modulistica allegata (ALL.2), deve contenere una breve descrizione della vicenda e dei motivi dell'impugnazione, al fine di consentire alla Commissione di valutare il fumus boni juris – vale a dire che il ricorso non si prospetti manifestamente infondato – e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante il reddito del richiedente e comunque completa della seguente documentazione:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
c) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali (fotocopie codice fiscale e documento di identità);
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 D.P.R. n.115/2002;
e) se il richiedente è cittadino extracomunitario, per i redditi prodotti all'estero ed i beni posseduti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità estera competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
f) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
g) sottoscrizione da parte dell'interessato autenticata dal difensore.

Chi decide sull'istanza e con quali modalità?

Sull'istanza decide una Commissione costituita, ai sensi dell'art. 14, allegato 2, c.p.a., presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale e relative Sezioni staccate.

La Commissione è composta da due magistrati amministrativi designati dal Presidente del TAR, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato designato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo.

Per ciascun componente sono designati membri supplenti.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente in servizio nominato dal Presidente del T.A.R..

Nessun compenso spetta ai componenti della commissione.

La decisione sull'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è adottata con decreto succintamente motivato, il quale è comunicato alla parte istante in tempi brevi.

In caso di rigetto, l'interessato o il difensore possono formulare opposizione, sulla quale decide il Magistrato competente a decidere il ricorso nel merito.

In caso di ammissione al patrocinio, copia della documentazione prodotta dall'istante verrà trasmessa agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato.

In caso di esito negativo del controllo verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

Come viene liquidato l'onorario?

Il difensore della parte ammessa in via provvisoria con provvedimento adottato dalla *Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato* può presentare istanza di liquidazione comprendente parcella per l'onorario con allegata nota spese, anche in relazione ad una singola fase del giudizio, che sarà successivamente liquidata dal Collegio della competente sezione giurisdizionale che, all'esito della trattazione del ricorso in udienza, conferma o rigetta in via definitiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte.

A seguito del provvedimento definitivo, il difensore provvede a presentare la relativa fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (S.D.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate, indicando il codice univoco GBP2VI, e l'Ufficio amministrativo del Tribunale provvederà poi a liquidare l'importo determinato.

Chi contattare?

Dott.ssa Azzurra Francazi
E mail: a.francazi@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293151

Sig.ra Barbara Albertazzi
E mail: b.albertazzi@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293117

Accesso ai fascicoli di causa e rilascio di copie di atti e provvedimenti

I difensori delle parti costituite abitualmente accedono al fascicolo telematico utilizzando il portale dell'avvocato. Il diritto di copia semplice non è dovuto in relazione alla copia estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 269 comma 1bis, del T.U. n. 115/2002, così come introdotto dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).

Da chiunque provenga l'istanza, il diritto è, invece, dovuto, quando il rilascio di copia è richiesto agli uffici della Giustizia amministrativa.

Per le copie autentiche, per tutti gli atti presenti nel fascicolo informatico, gli avvocati delle parti hanno il potere di autentica e in relazione a tale potere sono esonerati dal versamento del relativo diritto di copia.

Per il rilascio di copia autentica a favore di soggetti diversi dagli avvocati delle parti è dovuto il pagamento del diritto di copia.

Per richiedere copia degli atti e dei provvedimenti alla segreteria, deve essere utilizzato il modulo PDF "deposito richieste segreteria", scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" servendosi del modulo (ALL.3). Successivamente, al momento del deposito della copia cartacea della richiesta, dovrà essere apposta una marca da bollo - a titolo di anticipazione del dovuto - di un importo minimo, richiesto dalla segreteria, variabile in base alla tipologia di copia richiesta.

Possono chiedere copia degli atti le parti costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati dalla legge, i difensori con procura conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dall'avente diritto.

Le richieste aventi carattere di urgenza sono soddisfatte entro tre giorni dalla presentazione, quelle non urgenti sono esaudite a partire dal terzo giorno libero.

La richiesta è soggetta al pagamento del diritto di copia sulla base degli importi indicati nell'allegata tabella (ALL.4): sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie in materia di pubblico impiego ed elettorale; in tali casi è dovuto esclusivamente il costo materiale di riproduzione.

La riforma del processo civile (D.lgs. 10 ottobre 2022, N. 149) ha abrogato l'art. 476 c.p.c. e modificato l'art. 475 c.p.c. prevedendo l'abolizione della formula esecutiva, conseguentemente dal 1° marzo 2023 gli uffici non rilasciano più la formula esecutiva sui provvedimenti giurisdizionali e per agire esecutivamente è sufficiente l'attestazione di conformità della copia all'originale.

I fascicoli di parte interamente cartacei possono essere ritirati esclusivamente dopo che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.

Chi contattare?

Per i fascicoli cartacei (depositati fino al 31.12.2016) l'Ufficio Archivio al n. tel. 051.4293125.

ALL. 1 alla Carta dei servizi – T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 BIS D.P.R. 30/05/2002 N. 115

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ e residente a _____
in via _____ _____ telefono _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non supera l'importo di euro **38.514,03** (importo modificato con D.M. Giustizia 10 maggio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06.06. 2023) relativamente all'anno _____*
Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da:

Generalità anagrafiche dei componenti nucleo familiare (compreso richiedente)	Data nascita	Comune nascita	Rapporto di parentela
Cognome e Nome _____ C.F.....			RICHIEDENTE
Cognome e Nome _____ C.F.....			
Cognome e Nome _____ C.F.....			
Cognome e Nome _____ C.F.....			

* N.B. l'anno di riferimento è quello per il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Luogo e data _____ FIRMA

_____

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE

_____
(*Firma per esteso e leggibile)*

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma.

Alla **Commissione per il patrocinio a spese dello Stato**
c/o **Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna**
Via Massimo D'Azeglio n. 54 - 40123 Bologna

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il/La sottoscritto/a: _____

nato/a a: _____ provincia _____ il: _____

codice fiscale: _____ residente (o sede) a: _____

provincia _____ alla via: _____ n.: _____

telefono: _____ cittadinanza: _____

formula istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- ❑ per proporre ricorso nei confronti di _____
- ❑ nella causa pendente sub N.R.G. _____

ed espone sommariamente (in formato e/o calligrafia leggibile) i seguenti fatti, al fine di dimostrare che le proprie ragioni risultano non manifestamente infondate:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ai sensi dell'art. 80 del DPR 115/2002, il/la sottoscritto/a:

- ❑ a seguito dell'ammissione al beneficio, si impegna a nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- ❑ nomina quale proprio difensore l'avv. _____ del Foro di _____ iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, presso il cui studio in _____ prov. _____ in via _____ n. _____ elegge domicilio per le comunicazioni riguardanti la presente domanda.

Consapevole

a) che, qualora dal controllo della presente dichiarazione emerga la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'art. 75 del D.P.R. 445/2000 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere;

b) delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

c) delle sanzioni penali previste dall'art. 125 del D.P.R. 115/2002 in caso di dichiarazione attestante falsamente la sussistenza (o il mantenimento) delle condizioni di reddito stabilite per il conseguimento (o il mantenimento) del gratuito patrocinio;

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

dichiara

- ❑ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 76, comma 4-bis, del DPR 115/2002, ossia di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43, 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80), e 74, comma 1, del DPR 9.10.1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- ❑ in quanto cittadino/a italiano/a, o di Stato appartenente all'Unione europea: di essere titolare di un reddito imponibile complessivo ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata e maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, pari ad euro _____;
- ❑ in quanto cittadino/a di Stato non appartenente all'Unione europea: di essere titolare di un reddito prodotto in Italia imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata e maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, pari a euro _____ nonché di essere titolare di un reddito complessivo non prodotto in Italia pari a euro _____ (si allega la certificazione dell'Autorità consolare che attesta la veridicità della presente dichiarazione relativa al reddito non prodotto in Italia);
- ❑ di vivere da solo/a o di convivere con i seguenti familiari e che il reddito annuo del nucleo familiare, compreso l'istante, è pari a euro _____

Generalità anagrafiche del familiare convivente: cognome, nome e C.F.	**Data di nascita**	**Comune di nascita**	**Reddito percepito nell'anno ***	**Rapporto di parentela**

TOTALE DEI REDDITI				

* l'anno di riferimento è quello per il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare al Tribunale, fino a che il processo non sarà definito, ogni eventuale variazione del reddito che superi l'importo previsto dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 115/2002.

Luogo e data, _____

_____(firma del richiedente)

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al Tribunale Amministrativo Regionale affinché, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, provveda alla raccolta e al trattamento dei dati personali con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, _____

_____(firma del dichiarante)

Si allega:

- ❑ copia di un documento di identità personale;
- ❑ copia dell'atto impugnato;
- ❑ *(in caso di giudizio pendente)* il ricorso _____;
- ❑ *per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea*, la certificazione dell'Autorità Consolare del Paese d'origine attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza con riferimento ai redditi prodotti all'estero, come previsto dall'art. 79, comma 2 del d.P.R. n. 115/2002.

COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Istruzioni per la presentazione della domanda

Per chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE il "***Modulo deposito istanza ante causam***", selezionando la tipologia "*istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato*" [1].

La modulistica è reperibile nel sito istituzionale della giustizia amministrativa **www.giustizia-amministrativa.it**, nella sezione "*Processo Amministrativo Telematico*", sottosezione "*Documentazione operativa e modulistica*", "*Moduli*".

IL MODULO DOVRÀ ESSERE TRASMESSO ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC PER IL PAT (PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO): **bo_pat_deposito@pec.ga-cert.it**

Nel caso di presentazione della domanda in proprio (senza l'assistenza di un difensore) la parte potrà spedire la domanda tramite il Segretariato Generale di questo Tribunale scrivendo all'indirizzo pec **tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it**

Per presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre **necessariamente** produrre:

a) DOMANDA indirizzata alla Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale *(v. allegato)*, avendo cura di compilare la stessa in ogni singola parte prestando particolare attenzione ai seguenti punti.

La domanda DEVE CONTENERE **a pena di inammissibilità**:

- un'adeguata esposizione degli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa (depositando, eventualmente, anche la minuta del proponendo ricorso) (art. 122, d.P.R. n. 115/2002);
- i dati del richiedente e dei familiari conviventi con indicazione precisa e puntuale degli importi di reddito prodotti;
- la dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati indicati dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002.

[1] Questa modalità dovrà essere utilizzata anche quando la domanda è presentata in pendenza di ricorso.

b) ALLEGATI NECESSARI.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione.

1. la copia del documento di identità e il codice fiscale del richiedente;
2. la copia dell'atto impugnato;
3. la copia del ricorso (ove già depositato).
4. ***per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea***, la certificazione dell'Autorità Consolare del Paese d'origine attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza con riferimento ai redditi prodotti all'estero, come previsto dall'art. 79, comma 2 del d.P.R. n. 115/2002.

c) Nel caso di domanda presentata da enti o associazioni - che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica - sarà possibile allegare, oltre all'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, anche i bilanci di associazione.

Ai sensi del vigente art. 76 del dPR 30.5.2002, n. 115, può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a € 12.838,01 (importo aggiornato dal DM 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. 6 giugno 2023, n. 130).

Avvertenze:

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia della documentazione prodotta dal richiedente verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 115/2002, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato.

La trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda di ammissione.

In caso di esito negativo del suddetto controllo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

La persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato durante il giudizio dovrà dichiarare se le condizioni economiche sue o del suo nucleo familiare sono mutate tanto da far venire meno i presupposti per il beneficio stesso: in tal caso il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione o la multa previste dalle norme penali relative.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125 D.P.R. 115/2002).

Ai sensi dell'art. 81, primo comma, del D.P.R. 115/2002, l'avvocato eventualmente indicato dall'istante deve essere obbligatoriamente autorizzato dal competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.

ALL.3 alla Carta dei servizi – T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sede di Bologna

☐ **URGENTE**

IL SOTTOSCRITTO _____

DOCUMENTO DI IDENTITÀ TIPO _____ N. _____

DATA E LUOGO DI RILASCIO _____

IN QUALITÀ DI ☐ DIFENSORE ☐ DELEGATO ☐ PARTE

CODICE FISCALE _____

NEL GIUDIZIO N. _____ PROMOSSO DA _____

PEC/MAIL _____

chiede il rilascio di n. _____ copia semplice

n. _____ copia autentica

DECISIONE (SENTENZA)	**ORDINANZA**
n. _____ anno _____ n. _____ anno _____	cautelare n _____ anno _____ collegiale n _____ anno _____
DISPOSITIVO	**DECRETI**
n. _____ anno _____ n. _____ anno _____	cautelare n _____ anno _____ decisorio n _____ anno _____
DOCUMENTI	
N.R.G. _____ prot. n. _____ N.R.G. _____ prot. n. _____	
VERBALI	
su ricorso n. _____ data udienza _____ su ricorso n. _____ data udienza _____	

SEZIONE _____

LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO CONTROVERSIE IN MATERIA DI	
☐ PUBBLICO IMPIEGO ☐ ELETTORALE ☐ ALTRO: _____	Motivo della richiesta*: * ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti
Non rientrano nell'esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto)	

☐ **PRENOTAZIONE A DEBITO**

Firma _____

lì _____

SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE

N.B.: LE COPIE DEVONO ESSSERE RITIRATE ENTRO UN MESE DALLA RICHIESTA. IN MANCANZA L'UFFICIO SI ATTIVERA' PER IL RECUPERO

DIRITTI DI COPIA tabelle vigenti dal 18 AGOSTO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI : *Artt. 266-272 e 285 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; importi successivamente aggiornati con: decreto 8 gennaio 2009; decreto 10 aprile 2014; decreto 4 luglio 2018; decreto 9 luglio 2021*

per la maggiorazione del 50%, delle copie cartacee: *D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24.*

DIRITTI DI COPIA SEMPLICE su supporto cartaceo (Allegato n. 6 all'art.267 D.P.R. n. 115/2002) (Importi aggiornati dal decreto 9 luglio 2021, maggiorati del 50%, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla Legge 22.2.2010, n. 24)			**DIRITTI DI COPIA AUTENTICA su supporto cartaceo** (Allegato n. 7 all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002) 0 (Importi aggiornati dal decreto 9 luglio 2021, maggiorati del 50%, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla Legge 22.2.2010, n. 24)			**DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO (Tab. A)** (Allegato n. 8 all'art. 269 D.P.R. N. 115/20202) L'art. 4, comma 5, d.l. n. 193 del 2009 prevede la sospensione – tuttora operativa – degli importi di cui alla suddetta Tab. A) nell'ipotesi di richiesta di copie in formato elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine memorizzate. In tal caso si applicano gli importi di cui alla successiva Tab. B).		**DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO (Tab. B)** (All. n. 8 all'art. 269 D.P.R. n. 115/2002) **(ove sia possibile contare il numero di pagine)** Il diritto d'urgenza non è dovuto nel caso di rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo		
NUMERO PAGINE	**NON URGENTI**	**URGENTI**	**NUMERO PAGINE**	**NON URGENTI**	**URGENTI**	**TIPO DI SUPPORTO**	**DIRITTO**	**NUMERO PAGINE**	**COPIA SEMPLICE**	**COPIA AUTENTICA**
da 1 a 4	**€ 1,47**	**€ 4,41**	da 1 a 4	**€ 11,79**	**€ 35,37**	Cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	**€ 3,92**	da 1 a 4	**€ 0,98**	**€ 7,86**
da 5 a 10	**€ 2,96**	**€ 8,88**	da 5 a 10	**€ 13,77**	**€ 41,31**	Cassetta fonografica di 90 minuti	**€ 5,89**	da 5 a 10	**€ 1,97**	**€ 9,18**
da 11 a 20	**€ 5,88**	**€ 17,64**	da 11 a 20	**€ 15,71**	**€ 47,13**	Cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	**€ 6,55**	da 11 a 20	**€ 3,92**	**€ 10,47**
da 21 a 50	**€ 11,79**	**€ 35,37**	da 21 a 50	**€ 19,65**	**€ 58,95**	Cassetta videofonografica di 180 minuti	**€ 7,86**	da 21 a 50	**€ 7,86**	**€ 13,10**
da 51 a 100	**€ 23,58**	**€ 70,74**	da 51 a 100	**€ 29,48**	**€ 88,44**	Cassetta videofonografica di 240 minuti	**€ 9,84**	da 51 a 100	**€ 15,72**	**€ 19,65**
più di 100	**€ 23,58**	**€ 70,74**	**più di 100**	**€ 29,48**	**€ 88,44**	Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	**€ 4,60**	**più di 100**	**€ 15,72**	**€ 19,65**
	+ € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	**+ € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100**		**+ € 11,79 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100**	**+ € 35,37 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100**	Per ogni compact disc	**€ 327,56**		**€ 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100**	**€ 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100**

TRIBUNALE AMMINISTATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA
Modulo di reclamo
(da compilare in stampatello)

RECLAMO PRESENTATO DA:

COGNOME _____ NOME _____

NAT_ A _____ PROV ___ IL _____

residente nel Comune di _____ PROV_____ in VIA _____

CAP _____ TEL _____FAX _____MAIL _____

OGGETTO DEL RECLAMO:

_____

_____

_____

MOTIVO DEL RECLAMO:

_____

_____

_____

_____

_____

PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO:

_____

_____

_____

_____

_____

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al seguente reclamo

DATA _____ **FIRMA** _____